



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

**Dipartimento Amministrativo e Tecnico**

U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Piazzale Giovanni delle Bande Nere 11 – 40026 Imola (BO)

<b>GARA</b>	<b>01/2018</b>
<b>CIG</b>	<b>Z05239EB05</b>

**“Concessione in uso di locali per la gestione del bar interno alla  
Casa della Salute di Medicina ”**

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO**

**Responsabile del Procedimento:** dott. Ing. Domenico Alessandro Faiello

**Verifica Amministrativa:** D.ssa Paola Bandini

Il Direttore U.O.P.T.I.  
Dr. Ing. D. Alessandro Faiello

**CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER LA GESTIONE DEL BAR INTERNO ALLA CASA DELLA SALUTE DI MEDICINA – CIG Z05239EB05 - GARA 01/2018**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche dell'Azienda USL di Imola, sito in Imola – P.le Giovanni dalle Bende Nere ,11

**FRA**

L'Azienda USL di Imola - C.F. 90000900374 - nella persona del Dirigente Responsabile dell'U.O.P.T.I. Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello nato a Friburgo (Svizzera) il 28.08.1967 delegato in forza della deliberazione n.329 del 31.05.2001 e successive modificazioni.

**E**

La ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
**C.F./P.IVA** \_\_\_\_\_ nella persona del Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (BO) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- Con determinazione del Direttore UOPTI n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara mediante procedura aperta per la "concessione in uso di locali per la gestione del Bar interno alla Casa della Salute di Medicina" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e del R.D. n.827/1924 per la durata di cinque anni e per un importo annuo a base di gara pari a € 7.200,00 (IVA e rimborso spese utenze esclusi);
- Con determinazione del Direttore UOPTI n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ "LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER LA GESTIONE DEL BAR INTERNO ALLA CASA DELLA SALUTE DI MEDICINA" è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ al prezzo di € \_\_\_\_\_ pari ad un rialzo del \_\_\_\_\_ sull'importo annuo a base di gara per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Il Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Imola, che legalmente rappresenta, concede in gestione al Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ che accetta, i locali destinati a bar all'interno della Casa della Salute di Medicina (i locali sono da intendersi quelli indicati nella planimetria allegata):

**ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto di cui all'oggetto, si deve intendere di natura prettamente pubblicistica avente ad oggetto la concessione in uso di locali (come da planimetria allegata) per la gestione del Bar presso la Casa della Salute di Medicina, nel locale appositamente adibito a tale uso per il quale il concessionario dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) della L.R. n. 14 del 26.7.2003, si tratta di attività di somministrazione che è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata.

Dal presente appalto è esclusa la gestione dei distributori automatici che sono oggetto di altro specifico contratto aziendale. Le ditte concorrenti prendono atto ed accettano che nella struttura sanitaria sono e saranno presenti fino ad un massimo di n. 5 distributori automatici.

## **ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata in 60 (sessanta) mesi con decorrenza a partire dal \_\_\_\_\_ e termine finale al \_\_\_\_\_.

La concessione potrà essere prorogata, con atto espresso a discrezione dell'Amministrazione, per tutto il periodo necessario all'espletamento di nuova procedura di gara, senza pregiudizio per l'attività svolta; il Concessionario pertanto sarà obbligato alla prosecuzione del contratto, alle medesime condizioni in vigore, per tutto il periodo della proroga.

La concessione non potrà essere ceduta, neppure in parte, a terzi, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione; il decesso del Concessionario o la contraenza di grave infermità che lo obblighi ad interrompere l'attività relativa alla gestione del bar, comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso.

Il Concessionario, salvo quanto previsto al punto precedente, qualora intendesse cessare la gestione prima della scadenza del termine contrattuale, dovrà dare apposita comunicazione scritta all'Azienda USL almeno 6 mesi prima e sarà tenuto comunque a proseguire la gestione per il tempo necessario, all'Azienda USL medesima di espletare nuova gara d'appalto, salva l'escussione della cauzione definitiva e il risarcimento di ogni eventuale danno che l'interruzione anticipata le avrà causato.

## **ART. 3 – INIZIO DELL'ATTIVITA'**

Il Concessionario dovrà possedere i requisiti richiesti dalle Norme, regolamenti e disposizioni in materia di commercio, pubblica sicurezza e igienico-sanitarie e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative, derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore.

La carenza, originaria o successiva, dei requisiti dianzi richiamati, ovvero qualsivoglia impedimento a conferire al gestore l'intestazione dell'autorizzazione necessaria, per il periodo di durata del contratto, sarà causa di annullamento dello stesso a far data dal provvedimento amministrativo o dalla comunicazione, da parte degli Enti e dell'autorità competenti, della mancanza dei requisiti richiesti.

Inoltre, gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti richiesti per l'ottenimento delle autorizzazioni, saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

## **ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il canone annuale per la concessione in parola, e' fissato nella misura risultante dal rialzo offerto dall'Aggiudicatario sul prezzo annuo a base d'asta pari a € 7.200,00 (IVA di Legge e rimborso spese utenze esclusi) **per un importo contrattuale di € \_\_\_\_\_/anno (IVA di Legge e rimborso spese utenze esclusi).**

Tale canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 Legge 27.07.78 n. 392 sulle locazioni di immobili urbani.

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi in rate trimestrali anticipate, dietro emissione di apposita nota d'addebito da parte dell'Azienda USL e il Concessionario si obbliga a pagare, in qualunque caso per intero, il canone stabilito senza poterlo mai scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione.

**Oltre al corrispettivo di gestione è previsto un rimborso trimestrale per le utenze come indicato agli articoli nn.7 e 11.**

Il Concessionario ha prestato una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto complessivo risultante dall'offerta presentata, mediante costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, n. \_\_\_\_\_ prestata da \_\_\_\_\_ - Agenzia \_\_\_\_\_ - a garanzia della buona conservazione dei locali e della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali.

## **ART. 5 – ONERI DEL CONCESSIONARIO**

\\srvst0\uoptisrv\ARCHIVIO\_UOPTI\_SERVER\02\_gare-proced\2018\0118pa\_B\_Bar-Medicina\documenti gara\CapSpeciale-Bar-Medicina.doc

Pagina 3 di 8

Il Concessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente capitolato/schema di contratto, a condurre l'esercizio usando e facendo usare dai propri codiuvanti, siano essi congiunti o terzi, la migliore diligenza possibile nella gestione dei locali e di quanto in esso contenuto, mantenendoli in perfette condizioni di funzionamento.

Sono a carico esclusivo del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto della concessione oltre alla fornitura di arredi ed accessori utili alla medesima attività.

Per quanto attiene agli arredi esistenti al momento dell'espletamento della presente gara, il Concessionario aggiudicatario potrà utilizzarli in accordo con il Concessionario uscente, senza coinvolgimento né oneri da parte dell'Azienda USL appaltante.

Resta inteso che qualora il Concessionario aggiudicatario acquisti nuovi arredi e accessori, (la cui installazione dovrà sempre avvenire dietro parere favorevole degli organi tecnici dell'Amministrazione), questi potranno, al termine del contratto, essere eventualmente acquistati dal nuovo Concessionario, al prezzo di stima che sarà concordato tra le parti, senza alcun coinvolgimento né spese per l'Amministrazione; diversamente sarà onere del Concessionario uscente rendere completamente liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature e le scorte e quant'altro di sua proprietà.

Gli eventuali danni ai locali o a quant'altro sopra indicato, che venissero rilevati dall'Amministrazione, dovranno essere immediatamente risarciti alla medesima dal Concessionario stesso; in caso contrario, l'Amministrazione potrà senz'altro rivalersi, senza necessità di ulteriore consenso del Concessionario, sulla cauzione definitiva.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

L'attività di bar dovrà avvenire solo all'interno dei locali destinato ad essa. Il Concessionario non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate al bar, adibendolo ad uso diverso da quello indicato nel contratto, a pena di decadenza.

Il Concessionario deve evitare che si facciano schiamazzi o rumori di alcun genere, in quanto l'esercizio deve essere condotto con ogni cura perché non ne derivi alcun nocimento alla quiete e al decoro proprio di una sede ospedaliera.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- tenere la massima pulizia nei locali, negli arredi, nelle suppellettili, nonché nell'immediata adiacenza del locale, e di non costituire deposito, nemmeno temporaneo, di recipienti e quant'altro nell'atrio antistante il locale medesimo;
- osservare tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario che gli venissero impartite dalla Direzione Sanitaria di presidio dell'Azienda USL;
- usare sempre e comunque massima cortesia nei confronti del pubblico;
- condurre l'esercizio secondo le buone regole della gestione dei locali di tale categoria avendo riguardo alle prescrizioni che l'Azienda USL potrà impartirgli;

Il Concessionario assume a suo carico tutti gli oneri per:

- l'installazione di un contatore di energia elettrica e per le modifiche dell'impianto elettrico al fine di rilevare i consumi di energia elettrica di tutti gli spazi assegnati, oggetto del presente appalto;
- la tinteggiatura (le pareti dovranno essere lavabili) e la verifica o sostituzione di tutte le finiture dei locali;
- la pulizia giornaliera dei locali assegnati ed il mantenimento degli stessi in condizioni di igiene e decoro;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dal D.Lgs.22/97, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati;
- il pagamento della TARI;
- la manutenzione del degrassatore dedicato al Bar.

E' vietata la vendita di alcolici e superalcolici, di biglietti Gratta e Vinci, di lotterie istantanee, tabacchi, videogiochi e di qualunque altra attività relativa al gioco d'azzardo.

### **ART. 8 – ORARIO DI APERTURA**

L'esercizio rispetterà il seguente orario di apertura:

- dal lunedì al venerdì: 6.30/16.00
- sabato: 6.30/12.30, pomeriggio chiuso
- domenica e festivi chiuso

Eventuali variazioni saranno concordate direttamente con la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, in relazione alle esigenze degli altri servizi della Casa della Salute, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'eventuale chiusura per ferie dovrà essere preventivamente concordata con l'Azienda USL di Imola, facendo espressa richiesta alla U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche.

### **ART.9– GENERI DI CONSUMO**

L'esercizio dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare tutte le esigenze del pubblico. I generi devono essere di ottima qualità o comunque non inferiori a quelli correnti negli esercizi consimili.

Tutti i generi solidi e liquidi da asporto devono essere contenuti in recipienti a perdere e, quindi, è assolutamente vietato il loro riutilizzo.

Il gestore dovrà osservare e far osservare al personale addetto tutte le disposizioni di carattere igienico, in particolare:

- il rispetto e l'adeguamento alle disposizioni della legge n.155 del 26.05.1997 "Attuazione direttiva CEE 93/43 e 96/3" concernente l'igiene dei prodotti alimentari (HACCP)
- il gestore risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e quindi potenzialmente dannosi. Le eventuali discordanze di valutazione del fatto saranno risolte con giudizio inappellabile dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL
- dovrà accogliere e mettere in atto tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esercizio ai fini igienico – sanitari.

### **ART.10 – PREZZI DEI GENERI DI CONSUMO**

I prezzi dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili o riportati sui singoli prodotti o contenitori. Essi non potranno superare i listini concordati dalle associazioni di categoria. Nell'impossibilità di fare riferimento a listini di associazioni legalmente riconosciute, si dovrà tenere conto dei prezzi praticati da esercizi esterni di analoga categoria. L'AUSL si riserva i necessari controlli per gli adempimenti di cui sopra. Inoltre, ogni variazione di listino dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio competente.

Il listino prezzi dovrà prevedere, per i dipendenti dell'Azienda USL, tariffe agevolate con uno sconto minimo del 10% ben visibile all'interno del locale.

### **ART. 11 – ONERI FISCALI E SPESE DI GESTIONE**

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e di tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla gestione dell'esercizio, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, di salariati o di terzi; in particolare, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri connessi all'esercizio dell'attività.

Sono a carico del medesimo le tasse e le imposte dirette e indirette d'esercizio, di rivendita, i premi di assicurazione (per il rischio locativo, incendi, ecc.), nonché le spese per l'energia elettrica, il riscaldamento dei locali, l'acqua calda e fredda, telefonia interna, pulizie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto indicato espressamente dal presente capitolato/contratto e quant'altro necessario per l'espletamento dell'esercizio.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, conseguenti l'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria.

Con tale carico si intende sollevare l'AUSL di Imola da ogni responsabilità inerenti e conseguenti.

Il Concessionario si impegna ad adeguare la fornitura di energia elettrica in base alla normativa ARERA in materia di clienti nascosti per la tipologia "installazione in strutture sanitarie".

In via temporanea, fino al momento dell'installazione del contatore, come sopra descritto, il Concessionario è tenuto a rimborsare l'Azienda USL delle spese sostenute per energia elettrica: € 150,00/mese.

\\srvst01\optisrv\ARCHIVIO\_UOPTI\_SERVER\02\_gare-proced\2018\0118pa\_B\_Bar-Medicina\documenti gara\CapSpeciale-Bar-Medicina.doc

Pagina 5 di 8

Resta altresì a carico del Concessionario il rimborso delle spese sostenute dall'AUSL per: riscaldamento, acqua calda e fredda, telefonia interna: € 50,00/mese.

Il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione come sopra elencato, verrà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Sono a totale carico del Concessionario le spese per la pulizia dei locali oltre al pagamento della TARI.

#### **ART. 12 - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA**

Il Concessionario deve possedere il Registro degli infortuni, con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, quale tra l'altro il D.Lgs 81/2008 e si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro.

Il Concessionario ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ con la società \_\_\_\_\_ - Agenzia \_\_\_\_\_ - per la copertura dei rischi professionali e di responsabilità civile e locativa per l'attività oggetto del presente contratto.

Il Concessionario si intende custode dei locali concessi e pertanto esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare dall'uso del bene concesso e da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

#### **ART. 13 - OBBLIGO COMUNICAZIONE VARIAZIONI**

Il Concessionario ha l'obbligo, durante il periodo di durata contrattuale, di comunicare tempestivamente all'Azienda USL, tramite PEC all'indirizzo: [uff.tecnico@pec.ausl.imola.bo.it](mailto:uff.tecnico@pec.ausl.imola.bo.it) tutte le variazioni nel proprio assetto societario e/o organizzativo; l'Azienda USL, per contro, si riserva la facoltà di accettare le suddette modifiche, con provvedimento espresso; in caso contrario, essa potrà risolvere il contratto, con semplice avviso scritto, senza oneri per l'Ausl di Imola e senza alcun preavviso.

#### **Art. 14 – RESPONSABILITA' PER DANNI**

Il Concessionario è responsabile della conservazione e manutenzione dei locali concessi, rimanendo la custodia e la conservazione a suo totale carico.

Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che possa derivare all'Azienda USL per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti.

Il Concessionario si impegna altresì a non promuovere azioni di risarcimento danni nei confronti dell'Azienda USL di Imola, nel caso in cui, eventuali lavori di ristrutturazione e/o miglioramento della struttura e degli impianti del Polo sanitario di Medicina causino disagi nella conduzione del bar.

#### **ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto senza il preventivo benestare dell'Azienda USL, previa verifica dei requisiti di carattere generale, economico - finanziario e tecnico professionale, (come richiesti dal Bando di gara).

#### **ART. 16 - PENALITA' - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE**

Qualora il Concessionario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto, ovvero si riscontrassero deficienze nell'attività svolta, sarà facoltà dell'Azienda USL di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa escussione della cauzione definitiva, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Azienda U.S.L. a questo riguardo.

Il contratto è risolto in tronco "ipso-facto et jure" a solo giudizio dell'Azienda U.S.L. e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto;
- 2) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza il benestare dell'Azienda USL;
- 3) quando incorra in gravi negligenze ed inadempienze agli obblighi assunti, tali da compromettere la regolarità dell'attività, quali la mancata corresponsione del



- canone, interruzioni dell'attività senza giustificato motivo, inosservanza delle norme di legge o di regolamento;
- 4) quando per la terza volta, anche non consecutiva durante il periodo contrattuale, l'Azienda U.S.L. abbia dovuto contestare al Concessionario l'esecuzione dell'attività o l'abbia dovuto richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati.
  - 5) in caso di fallimento, anche se seguito da concordato, da concordato preventivo o liquidazione dell'aggiudicatario o atti di sequestro o pignoramento.
  - 6) Revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento dell'attività.
  - 7) Accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente.

Sarà inoltre facoltà dell'Amministrazione appaltante affidare ad altra Ditta la concessione dei locali, ponendo a carico del Concessionario uscente le relative spese sostenute.

In caso di inadempienza di lieve entità, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è facoltà della medesima applicare unilateralmente penalità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni inadempienza.

In caso di gravi e ripetute inadempienze contestate per iscritto dall'Azienda U.S.L., alle quali il Concessionario non dovesse provvedere tempestivamente, ed in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva verrà introitata dall'Azienda U.S.L. a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 17 – ULTERIORI PENALITA'**

L'inosservanza delle obbligazioni previste dal presente Capitolato Speciale/schema di Contatto, verranno debitamente segnalate dall'Amministrazione che impartirà anche i provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità, salvo impregiudicato il diritto per l'Azienda USL di accertare ed essere risarcita da ogni eventuale danno, a suo insindacabile giudizio; il Concessionario dovrà a propria cura e spese, dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dall'Amministrazione; in caso contrario, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca della concessione; l'Amministrazione procederà nello stesso modo, nel caso in cui si verifichi l'inosservanza delle disposizioni che verranno da Essa stessa impartite durante la vigenza contrattuale.

#### **Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI AUSL IMOLA**

Codesta ditta, al momento della sottoscrizione del presente ordine/contratto dichiara di aver acquisito conoscenza del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Imola", pubblicato sul sito dell'Azienda USL di Imola <http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6677> e di portarlo a conoscenza dei propri dipendenti che operano presso le sedi dell'AUSL di Imola, con l'impegno di vigilare sul rispetto del suddetto Codice e di adottare provvedimenti conseguenti a fronte di comportamenti non conformi.

#### **Art. 19 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione n. 2 del 31/01/2014, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali ed altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza ed i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. L'incaricato dichiara di aver ricevuto in copia i Codici e di averli sottoscritti. L'incaricato è inoltre consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto.

#### **ART. 20 - ACCETTAZIONE**

Il Concessionario aggiudicatario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Cod. Civ.

Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere durante la vigenza della Concessione in oggetto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente, per l'AUSL di Imola

Il Concessionario

Dott. Ing. Domenico Alessandro Faiello

Sig. \_\_\_\_\_



